

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 25 giugno 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARIGNANO - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 422 – 25224/2013.

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore ALBERTO AVETTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Carignano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 155-11051 del 29/11/1991 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate con Deliberazioni G.R. n. 14-23380 del 09/12/1997, G.R. n. 06-2258 del 19/02/2001 e G.R. n. 50-13546 del 16/03/2010;
- ≡ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 40 del 21/06/1999, n. 44 del 29/06/2000, n. 13 del 30/01/2001, n. 73 del 16/11/2001, n. 79 del 21/12/2001, n. 17 del 02/03/2006, n. 78 del 13/11/2006, n. 88 del 18/12/2006, n. 25 del 21/04/2008 e n. 45 del 18/11/2010 dieci Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 12/04/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013, che ha trasmesso alla Provincia, in data 15/05/2013 (pervenuta il 20/05/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;

(Prat. n. 035/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 9.347 abitanti nel 1971, 8.861 abitanti nel 1981, 8.647 abitanti nel 1991 e 8.647 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico costante nell'ultimo decennio;
- ≡ superficie territoriale di 5.070 ettari di pianura. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 4.983 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il 98 % del territorio comunale) e 86 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli sono presenti, 1.947 ettari rientrano nella Classe I[^] (pari a circa il 38% della superficie comunale) e 2.970 ettari rientrano nella Classe II[^];
- ≡ è compreso nell'Ambito 12 di approfondimento sovracomunale del "Carmagnolese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ≡ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo B notevole rilevanza regionale";
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22), mentre è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ≡ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ≡ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale (S.S.) n. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja, ora di competenza regionale nel tratto innesto con S.S. 29 presso Moncalieri - confine Provincia; dalla ex S.S. n. 663 di Saluzzo, ora di competenza provinciale nel tratto innesto con ex S.S. 20 a Carignano – confine Provincia; dalle Strade Provinciali n. 122, 138, 135, 136 e 137;
 - è interessato dal miglioramento della S.P. n. 663 Lombriasco-Carignano "Variante da n/e a s/e di Ceretto", dall'adeguamento funzionale del tratto della S.P. n. 663 da Carignano a Lombriasco e dalla variante del Santuario Valinotto S.P n. 138;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Villafranca P.te, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal Fiume Po, dai Torrenti Meletta, Oitana, Ramata e Ottana;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua le aree inondabili in 292 ettari con tempi di ritorno di 3-5 anni, 225 ettari con tempo di ritorno di 25-50 anni e 1.362 ettari con tempi di ritorno superiori a 50 anni;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.875 ettari di territorio;
- ≡ tutela ambientale:
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10025 "Po Morto", esteso su una superficie di 403 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 12/04/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- adeguare il Piano alla Disciplina sul commercio ai sensi delle modifiche introdotte dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012;
- modificare il tracciato della strada vicinale nel nucleo frazionale "Brillante" con cessione gratuita di un nuovo tracciato come nuova strada pubblica;
- a seguito di formale richiesta della Società Dimar s.p.a., viene proposto l'aumento della superficie di vendita da 600 mq a 1.300 mq e l'incremento del s.l.p. da 1.395 mq a 1.800 mq conseguentemente viene trasformata in L1 (Localizzazione commerciale urbane non addensate);
- recepimento delle disposizioni della L.R. 13/2007 in materia di rendimento energetico nell'edilizia;
- con l'integrazione all'art. 12.12 delle N.T.A. vengono indicati specifici "indici" e "prescrizioni" per realizzare opere in ampliamento;
- revisione delle modalità di attuazione del PEC relativo all'area *Ic2*, in particolare, verrebbe esteso a tale area la possibilità di attuare le opere di urbanizzazione per lotti funzionali;
- per quanto attiene l'area *ATR7* "Residenziale di trasformazione e riqualificazione urbanistica (via Cossu/via S. Pellico – Parco alberato sul Rio Vuotasacco)", si propone la sostituzione del previsto corpo edilizio a stecca su via Cossu con tre volumetrie edilizie distinte;
- con la digitalizzazione del Piano sono emersi alcuni errori materiali, nello specifico per alcuni edifici residenziali in via Roma è stato apposto il vincolo di "Servizio sociale esistente" e alla Chiesa di San Giuseppe non è stata individuata come edificio di interesse storico artistico;
- l'integrazione:
 - dell'art. 23 delle N.T.A. del Piano al fine di consentire nel "Centro urbano" e nelle "Aree agricole frazionali" la presenza di attività artigianali in senso lato, purché non nocive e moleste
 - dell'art. 33 delle N.T.A. del P.R.G.C., sulla scorta del Regolamento regionale 11/12/2006 n. 15/R ad oggetto: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29/12/2000, n. 61)";
 - dell'art. 22 "Aree agricole normali" delle N.T.A. del Piano, finalizzata a fornire alcune precisazioni per l'insediamento di strutture destinate al ricovero degli animali da compagnia nelle aree agricole;
 - dell'art. 50 "Coperture – Sottotetti abitabili (mansardati)" delle N.T.A. del Piano finalizzate a fornire precisazioni sulle modalità di misurazione della distanza delle linee d'imposta delle falde rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio del locale abitabile;
- per favorire il decollo della capacità edificatoria dei SUE a favore delle aree NI9 e NI10 (comparto2), anche per incentivare l'annessione al patrimonio comunale delle aree per realizzare del polo scolastico, viene proposto dall'Amministrazione comunale, in caso di saturazione degli indici, di dismettere solo la superficie dell'*ATR10* – comparto 2, relativa alla cubatura trasferibile e rimandando ai PEC successivi la restante dismissione;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata

dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. 23 del 12/04/2013 di adozione della Variante " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. 23 del 12/04/2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/07/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 09/06/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 12/04/2013, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio

Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. di dare atto che rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Carignano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta